II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1984

che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore dell'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali

(84/197/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha, tra l'altro, il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (4), il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di soluzioni e mezzi disponibili, inclusa l'azione concertata, e che ogni qualvolta ciò risulti opportuno, dovrà essere consentita l'associazione di Stati terzi, in particolare quelli europei;

considerando che, con la risoluzione del 14 gennaio 1974 relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione dell'interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (5), il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie il compito di garantire progressivamente tale coordinamento, con l'assistenza del Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

considerando che il Consiglio ha adottato il 25 luglio 1983 la risoluzione relativa ai programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984—1987 (6);

considerando che sono stati ottenuti risultati particolarmente incoraggianti da un'azione di ricerca nel settore della produzione di proteine unicellulari da utilizzare per l'alimentazione animale, attuata sulla base di una dichiarazione comune di intenti firmata il 27 marzo 1980 nel quadro della cooperazione europea nel settore

(1) GU n. C 320 del 26. 11. 1983, pag. 4.
(2) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 106.
(3) Parere reso il 15 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.
(5) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.
(6) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

della ricerca scientifica e tecnica (COST) (azione COST 83/84);

considerando che, con la decisione 82/402/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 83/634/CEE (2), il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e di sviluppo nel settore delle materie prime che comprende altresì il sottoprogramma relativo al riciclo dei rifiuti urbani ed industriali;

cosiderando che l'azione di cui alla presente decisione è complementare a detto sottoprogramma;

considerando che gli Stati membri si propongono di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti ad inserirle nel quadro di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di quattro anni;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca, descritti nell'allegato I, richiederà un impegno finanziario dell'ordine di 20 milioni ECU negli Stati che partecipano ai lavori;

considerando che il Consiglio ha concordato il 18 luglio 1978 talune modalità di cooperazione nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica COST;

considerando che il trattato non ha previsto poteri di azione specifici necessari per l'adozione della presente decisione;

considerando il parere emesso dal Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) sulla proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità effettua per un periodo di quattro anni un'azione concertata relativa all'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali, qui di seguito denominata «azione».

L'azione consiste nel coordinare, a livello comunitario, i lavori di ricerca che sono definiti nell'allegato I e che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

L'importo che si ritiene necessario per il contributo della Comunità al coordinamento ammonta a 650 000 ECU.

Articolo 4

Per facilitare l'esecuzione dell'azione è istituito un comitato per l'azione concertata «Utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali», qui di seguito denominato «comitato».

Un capo progetto può essere nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nei suoi compiti di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I lavori di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

1. Secondo una procedura che sarà stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione procedono ad uno scambio regolare di qualsiasi informazione utile riguardante l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento.

Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate o eseguite nel settore da organismi non sottoposti all'autorità dello Stato.

Le informazioni si considerano riservate, si ciò è richiesto dallo Stato membro che le comunica.

2. La Commissione redige relazioni annuali di attività in base alle informazioni ricevute e le trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione invia agli Stati membri e al Parlamento europeo,

(1) GU n. L 174 del 21. 6. 1982, pag. 23.
(2) GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 33.

previa consultazione del comitato, una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati dell'azione.

Articolo 6

Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere un accordo con Stati terzi partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di garantire il coordinamento tra l'azione della Comunità ed i corrispondenti programmi di tali Stati.

Articolo 7

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DELORS

ALLEGATO I

Contributo degli Stati membri all'azione

Argomento di ricerca	B	D	DK	F	GR	I	IRL	L	NL	UK
1. Utilizzazione dei substrati	×	×	×	×		×			×	×
2. Impiego dei prodotti trasformati in alimenti per animali	×	×	×	×		×			×	×

ALLEGATO II

Mandato e composizione del comitato di cui all'articolo 4

1. Il comitato:

1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione dando il suo parere su tutti gli aspetti ad essa inerenti;

1.2. valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni sulla loro applicazione;

1.3. assicura lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

1.4. segue i progressi registrati dalle ricerche nazionali svolte nel settore in cui si inserisce l'azione, soprattutto tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono influire sulla sua esecuzione;

1.5. può istituire, per ciascun argomento di ricerca di cui all'allegato I, un sottocomitato incaricato di garantire la buona esecuzione del programma.

2. Le relazioni ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri che partecipano all'azione. La Commissione trasmette tali parerei al CREST e al Comitato permanente per la ricerca agricola (CPRA).

3. Il comitato è composto dei responsabili del coordinamento dei contributi degli Stati membri all'azione, di un delegato della Commissione responsabile del contributo di quest'ultima e del capo progetto. Ciascun membro può farsi accompagnare da esperti.